



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

Decreto n. 116

Bari, 15/02/2022

Regolamento studente-lavoratore

IL DIRETTORE

VISTO l'art.14 del D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Bari;

RAVVISATA la necessità di migliorare l'accesso all'offerta didattica per i lavoratori iscritti ai corsi di Diploma di primo o secondo livello;

VISTA la delibera n.18 del Consiglio d'Amministrazione del 30/09/2021;

SENTITO il Consiglio Accademico,

DECRETA

è emanato il seguente regolamento per lo Studente lavoratore:

1. Per studente-lavoratore si intende chi svolga:

- un'attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
- un'attività di co.co.co o co.co.pro;
- un'attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attestati di svolgere effettivamente tale attività;
- un'attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;
- il servizio civile.

2. Lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti l'iscrizione di cui al successivo punto 4).

La dichiarazione deve contenere inoltre:

Bari - via Re David, 189/c - 70125 - Tel. 080.55 66 471 Fax 080.55 74 840 - aba@accademiabelleartiba.it - www.accademiabelleartiba.it
Mola di Bari (BA) - via Cesare Battisti, 22 - 70042 - Tel. 080 47 33 703



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

- l'indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;
- l'indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa;
- l'indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta;
- i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo;

Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d'ufficio in presenza dei requisiti richiesti.

3. La documentazione deve essere presentata presso la segreteria all'atto dell'iscrizione.

4. Per ogni insegnamento, agli studenti lavoratori deve essere garantito un numero di appelli d'esame pari a due più il numero minimo di appelli previsto dal Manifesto degli studi. I dipartimenti, su proposta dei consigli di corso di studio, sono pertanto tenuti a garantire, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati agli studenti lavoratori fino al raggiungimento di tale numero minimo. L'iscrizione agli appelli riservati deve avvenire entro le due settimane lavorative antecedenti l'inizio degli stessi. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

5. Per ogni anno accademico, gli studenti lavoratori hanno diritto:

- all'esonero totale della frequenza per le materie teoriche;
- per i corsi teorico – laboratoriali sono tenuti alla frequenza di almeno 1/3 delle lezioni. Per questi corsi quindi l'ammissione all'esame non è automatica.

6. I docenti di ogni corso si impegnano a caricare sulle rispettive classroom il programma di ogni lezione svolta contenente le rispettive fonti ed argomenti trattati nel rispetto del diritto dello studente-lavoratore di seguire con puntualità l'interezza del corso.

7. L'articolo 4 si applica anche agli studenti-genitori con figli di età inferiore agli otto anni.

Il Direttore

prof. Giancarlo CHIELLI